

Processo per i crimini nazisti commessi nella Risiera di San Sabba

Le assurde e riduttive tesi del pubblico ministero e del giudice istruttore comportano di fatto una rinuncia alla condanna dei massacri commessi dall' Einsatzkommando Reinhard

Dovrebbe essere prossimo il dibattimento avanti la Corte di Assise di Trieste del processo a carico dei componenti dell'Einsatzkommando Reinhard, responsabili dei crimini contro l'umanità commessi nella Risiera di San Sabba di Trieste.


Purtroppo non sono chiamati a rispondere di tutti i crimini commessi.

Quando furono depositati gli atti processuali la stampa di Trieste e dell'intero Paese ritenne che l'istruttoria si fosse conclusa con una requisitoria del Pubblico Ministero ed una ordinanza del Giudice Istruttore di richiesta di rinvio a giudizio dei componenti dell'Einsatzkommando Reinhard per tutti, ripetiamo, *tutti* i crimini da costoro commessi nella Risiera di San Sabba.

Sulla base di questa presunzione più che logica, la stampa di Trieste e nazionale ha rivolto al Pubblico Ministero e al Giudice Istruttore un plauso sottolineando l'importanza, il rilievo morale e giuridico della requisitoria e della sentenza, che finalmente rendevano giustizia ai cittadini di Trieste ed al popolo italiano, incriminando e conducendo davanti ai giudici italiani gli autori dei crimini contro l'umanità che erano stati consumati, con inaudita barbarie, proprio qui, nel nostro Paese, da criminali tedeschi, nella città di Trieste, come a Mauthausen, ad Auschwitz, a Dachau.

Purtroppo la lettura della requisitoria del Pubblico Ministero e dell'ordinanza-sentenza del Giudice Istruttore costituiscono una ben amara delusione, perchè in questi atti non troviamo neppure pallide tracce di quello che è un indirizzo giurisprudenziale consolidato non solo nel nostro Paese ma in tutti gli altri Paesi nei quali sono stati giudicati i criminali dei campi di sterminio dalla Francia al Belgio, dalla Germania agli altri Paesi che furono occupati: il principio giuridico elementare che i criminali responsabili di delitti contro l'umanità non possono nascondersi e trincerarsi e conse-

(cont. a pag. 2)



guire l'impunità attraverso l'argomento che « hanno ubbidito a ordini legittimi, promananti da legittime autorità ».

Questa è sempre stata la tesi dei criminali, respinta dal Tribunale di Norimberga respinta da tutti i Tribunali e da tutti i giudici dei Paesi occupati, respinta persino dai giudici dei tribunali tedeschi.

Ma non respinta dal Pubblico Ministero e dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Trieste.

Nella requisitoria del Pubblico Ministero e nell'ordinanza-sentenza del Giudice Istruttore leggiamo che Allers ed i suoi complici, i componenti dell'Einsatzkommando Reinhard, sono rinviiati a giudizio avanti alla Corte di Assise di Trieste per il delitto di omicidio plurimo e pluriaggravato consumato a carico *soltanto di alcune persone*, di alcuni, diciamo così, « innocenti », mentre *non* vengono rinviiati a giudizio per l'assassinio con sevizie, crudeltà inenarrabili e con mezzi nefici, come il gasamento, di migliaia e migliaia di cittadini italiani, sloveni e croati, per i quali, secondo i nostri giudici, la morte sarebbe stata data legittimamente perchè « nemici... ostili al Reich... pericolosi per la sicurezza delle truppe germaniche... » e così via.

Questa impostazione è inaccettabile. E non solo sotto il profilo politico, in quanto obiettivamente ingiuriosa per la Resistenza italiana, per l'antifascismo internazionale, per la coscienza democratica e civile del Paese, ma anche perchè costituisce una vera e propria mostruosità giuridica.

Riteniamo che contro questa im-

postazione debba essere condotta la battaglia giudiziale delle parti civili, affinché la Corte d'Assise di Trieste ponga rimedio a questa abnorme situazione. Ciò potrà avvenire già nel corso del dibattimento, con l'ulteriore incriminazione dei criminali a seguito di una incidentale richiesta del Pubblico Ministero d'udienza, oppure in conclusione del processo, mediante l'affermazione del principio della piena responsabilità dei criminali per *tutti* i delitti da loro compiuti nella Risiera e la rimessione degli atti al Pubblico Ministero perchè proceda ulteriormente all'incriminazione di Allers e complici per l'assassinio delle migliaia e migliaia di uomini, donne, giovani, anziani, vecchi, bambini, italiani, sloveni, croati, di cui noi oggi ricordiamo il sacrificio come vittime di bande criminali, di bande di assassini, che a nessuna autorità legittima facevano capo, che nessun ordine legittimo eseguivano, ma che raziavano, assassinavano, insanguinavano tutti i Paesi nel quadro di un'azione criminale nazista, extrastatuale, fuori da ogni ordine, da ogni legge, da ogni principio.

Abbiamo ritenuto di affrontare il problema in termini giuridici, perchè in tali termini dovrà essere rappresentato ai giudici della Corte di Assise di Trieste.

Pubblichiamo, qui di seguito, lo studio condotto dal vice presidente della nostra Associazione, Sen. Avv. Gianfranco Maris, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e dal Prof. Avv. Giorgio Marinucci, ordinario di diritto penale nell'università di Pavia.

Radiografia della ordinanza-sentenza

Il G. I. presso il Tribunale di Trieste, accogliendo le richieste del P. M., ha circoscritto l'accusa di pluriomicidio alla soppressione da parte dell'Einsatzkommando Reinhard — (d'ora in poi cir. E.K.) — delle *sole* persone « non assoggettabili alle leggi di guerra »: con esplicita esclusione, cioè, di circa duemila « resistenti », italiani e stranieri, uccisi nella Risiera di San Sabba.

Il G. I. ha preannunciato di voler continuare l'istruttoria indipendentemente dal processo prossimo, ma sempre *limitatamente* alla soppressione di « altre persone *del pari* non assoggettabili alle leggi di guerra » (p. 15 della sentenza-ordinanza).

Indipendentemente dal significato politico della scelta, che si traduce oggettivamente in una rivalutazione dei criminali, ai quali viene implicitamente riconosciuto di aver agito legittimamente quando barbaramente sterminavano migliaia di uomini, resta il quesito — sul quale dovranno basare le loro decisioni i giudici della Corte di Assise di Trieste — se siano o meno consistenti, sul terreno sia giuridico che probatorio, gli argomenti utilizzati dal Giudice Istruttore per motivare la limitazione nell'accusa di pluriomicidio.

I

1) Per escludere la « censurabilità » — come « omicidio comune » — della soppressione da parte dell'E.K. di circa

duemila resistenti nella Risiera di San Sabba, il G. I. ha impegnato due ordini di argomenti:

a) le persone soppresse si erano rese autrici (come partigiani, militari, spie) di fatti pregiudizievoli degli « interessi » e della « sicurezza politica e militare dell'Autorità occupante », senza poter « trovare esimente in rapporto alle sanzioni dalla medesima stabilite » (p. 41-42);

b) « Poichè l'Einsatzkommando Reinhard, nel quadro organico dell'apparato di sicurezza qui operante, non aveva alcuna potestà al riguardo (cioè di minacciare in astratto sanzioni e di applicarle in concreto) e non aveva nemmeno il potere di sindacare le decisioni cui questa (!) spettava, vedendo limitato il suo compito alla dimensione (orrendamente) esecutiva delle medesime, è ben chiaro come ogni sua colpa, sotto questo profilo, dovrebbe apparire *non* passibile, sin dall'origine, di punizione per l'esimente di cui l'art. 43 (!) C.P. » (p. 42).

Orbene — lasciando in sospenso per ora l'argomento sub a) — la tesi del G. I. appare chiara e semplice (ad onta del richiamo alla esimente di cui « l'art. 43 C.P. », frutto di un evidente errore materiale di battitura). I membri dell'E.K. erano puri esecutori di condanne capitali (hanno agito solo da « boia »: p. 47) ed erano sforniti di ogni potere di sindacato: ergo, le uccisioni che hanno commesso andrebbero giustificate in forza dell'esimente

dell'art. 51 c.p., avendo adempiuto a un dovere discendente da un ordine insindacabile dei loro superiori gerarchici.

2) Come è arcinoto, il richiamo all'esimente dell'adempimento di un ordine insindacabile è usuale nella storia dei processi per i crimini nazisti: mai come in questo caso, però, quel richiamo è apparso tanto ingiustificato.

Quando si parla di « adempimento » di ordini « insindacabili », è pacifico che l'insindacabilità attiene solo alla legittimità « sostanziale » degli ordini. Il sindacato sulla legittimità formale è invece sempre e per tutti doveroso: il che implica che un ordine — per essere vincolante — deve:

a) dirigersi a chi era formalmente competente ad eseguirlo;

b) provenire da chi era formalmente competente ad emanarlo (cfr. per tutti, nella dottrina italiana: Bettiol, Diritto penale, 1973, p. 307; Antolisei, Manuale dir. pen., P.G., 1963, p. 205 s.; Delitala, Adempimento di un dovere, in Enc. dir., I, 1958, p. 568; Nuvolone, Il sistema del diritto penale, 1975, p. 205; e nella dottrina tedesca, per tutti, con riferimento all'epoca dei fatti: Schwinge, Militarstrafgesetzbuch, 1940, p. 47; e nella letteratura contemporanea: Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, 1972, p. 291; Stratenwerth, Strafrecht, A.T., 1971, n. 248; e per un quadro complessivo — anche di diritto comparato — dei problemi sollevati nel corso dei processi per i crimini nazisti, anche di fronte ai giudici tedeschi: Meyrowitz, La répression par les Tribunaux Allemands des crimes contre l'humanité, 1960, p. 394 ss.).

Orbene se il G. I. si fosse chiesto — come doveva — se erano (almeno) formalmente legittimi gli (ipotetici) ordini di condanna capitale eseguiti dai membri dell'E.K., avrebbe trovato negli atti del processo — e nelle sue stesse osservazioni — la prova imponente dell'insussistenza dei due requisiti infettibili della legalità formale degli ordini, a cominciare dal primo:

a) cioè (nella specie) l'incompetenza dell'E.K. — secondo l'ordinamento tedesco vigente all'epoca dei fatti — ad eseguire (ipotetiche) pronunce di condanna capitale.

L'E.K. non poteva infatti essere ritenuto competente ad eseguire condanne capitali — pronunciate (in ipotesi) da organi « giudiziari » (dell'apparato militare o di polizia militare) competenti ad hoc — per la perentoria ragione (sono parole dello stesso G. I.) che l'E.K. « non trovò mai collocazione nel quadro dell'apparato militare o almeno di politica militare nell'ambito dell'allora (ott. 1943) costituente O.Z. A.K. » (p. 20).

Che cosa fece in realtà l'E.K., il G. I. lo ha del resto messo in chiaro risalto — sulla scorta di quanto è emerso nel processo di Norimberga, in successivi procedimenti e nel corso dell'istruttoria lungo tutto l'arco della sentenza:

— l'E.K. aveva solo compiti di « *militia di partito* » e « operò soltanto quale unità di polizia politica incaricata solo e sempre di compiti politici partecolari in rapporto ai disegni politici e persecutori e repressivi del governo del Reich, del tutto indipendenti e diversi da quelli militari e bellici » (p. 22);

(segue)

— l'E.K. era « un'accolta di specialisti del massacro » e « già la Corte di Norimberga ne aveva bollato le colpe indicandoli come boia di un sistema politico basato sulla soppressione di interi popoli e di intere categorie di uomini » (p. 23);

— l'E.K. era « una delle più mostruose creazioni ed uno dei più efficienti artefici del programma dettato dallo spirito persecutorio e folle della dirigenza nazista » (p. 54);

— quella « mostruosa creazione » era tale che i « membri dell'E.K. non avrebbero potuto mai essere inquadrati nei reparti militari veri e propri della milizia nazista », poichè erano nient'altro che una « cosa personale del Brigatenführer Odilo Globocnjisk » (p. 19) e « dipendevano solo dal Generale Globocnjisk su un piano funzionale » e « disciplinarmente » da « Himmler » (p. 59);

— l'E.K. era una tale « accolta di boia, razziatori e di aguzzini » (p. 49) che la loro « attività » era stata loro indicata come « esulante e non consentita dai compiti e dai principi dichiarati dell'ordinamento giuridico germanico » e « non per nulla era stata loro imposta a condursi clandestinamente » (pag. 53);

— « non per nulla — continua il G.I. — una volta conosciuta da taluni circoli germanici, era stata oggetto di denunce e di proteste, per cui — avvenimento quasi unico nella storia del dominio nazista — Hitler stesso aveva dovuto intervenire a rimedio, ridimensionandola » (p. 53); « in definitiva (sono ancora parole del G.I.) gli imputati erano solo una « banda di razziatori, degna del plotone di esecuzione anche nel loro ordinamento giuridico » (p. 114).

Potremmo continuare nella citazione di molti altri passi della sentenza dello stesso tenore, dai quali emerge sempre più marcato il volto mostruoso dell'E.K., autentica « associazione per delinquere » che operava al di là e contro gli stessi mostruosi confini dell'ordinamento giuridico nazista.

L'unica ragionevole conclusione alla quale il G.I. poteva perciò pervenire era — per usare le sue stesse parole — che « non si vede come la soppressione di detenuti presso il polizei-lager di Trieste possa essere qualificata diversamente dall'omicidio comune » (p. 23).

Sorprendentemente a dir poco, questa conclusione è stata enunciata dal G.I. solo per escludere il carattere di reato militare, del resto già negato, in modo definitivo, dalla Corte di Cassazione.

Ed è tanto più sorprendente, se si tien conto che quella conclusione è stata formulata dopo che il G.I. aveva addirittura lamentato che solo per carenza di « più approfondite indagini » i Giudici di Norimberga si limitarono a una « condanna formale » dell'E.K., perchè non si avvidero che era « ancora vivente » il più degli effettivi di questa accolta di specialisti del massacro », lasciandoli così « indenni » dalla meritata punizione (p. 23).

Ci si sarebbe perciò dovuti attendere che il G.I. di Trieste completasse l'opera iniziata dai Giudici di Norimberga, traducendo la « condanna formale » contro l'E.K. in « condanna effettiva », una volta assodato che era

« ancora vivente » « il più degli effettivi di quella accolta di specialisti del massacro », per non parlare dei loro complici.

Invece, il G.I. ha creduto di dover invocare la tesi dell'adempimento di « ordini insindacabili », che sarebbe apparsa un non senso giuridico non solo ai Giudici di Norimberga, ma a tutti i Giudici di ogni Paese — a cominciare dai giudici tedeschi — che si sono occupati dei misfatti compiuti da reparti come l'E.K.

Trattandosi di reparti con compiti « solo di milizia di partito » ed essendo una così « mostruosa creazione » da non poter essere inquadrati non solo « nel quadro dell'apparato militare o almeno di polizia militare nell'ambito dell'O.Z.A.K. » (p. 20) ma neppure « nei reparti militari veri e propri della milizia nazista » — essendo perciò estranei a qualunque organo o apparato dello Stato, ed essendo quasi « cosa personale » del Generale Globocnjisk » alle dipendenze amministrative, economiche e disciplinari del partito nazista e più esattamente dell'ufficio facente capo a Himmler (p. 53) — ne seguiva che i membri dell'E.K. si trovavano in rapporto di subordinazione gerarchica non già verso qualsivoglia organo dello Stato tedesco, bensì solo del partito nazista.

Invocare perciò nei loro confronti l'esimente dell'adempimento di un ordine superiore insindacabile era un vero non senso, perchè — come ha ripetutamente statuito la stessa giurisprudenza tedesca (cfr. Meyrowitz, op. cit. p. 411 s.) — gli « ordini del partito nazista » non erano in alcun modo riconducibili al concetto giuridico di « ordine superiore » il cui adempimento giustifica l'operato del subordinato; una simile giustificazione può infatti valere solo per gli organi dello Stato. Coerentemente, la giurisprudenza tedesca si è perciò sempre rifiutata di ricondurre gli ordini emessi o diretti a organi del partito nazista, come l'E.K., sotto l'esimente dell'adempimento di un ordine superiore prevista dal § 47 del codice penale militare tedesco vigente all'epoca dei fatti (cfr. Meyrowitz, op. cit. ultima cit.).

Non solo: la giurisprudenza tedesca ha sempre punito i membri dei reparti come l'E.K. per il reato di associazione per delinquere segreta (« Geheimbundelei ») previsto dal § 128 del codice penale tedesco, e, in pari tempo, ha sempre statuito che, trattandosi appunto di associazioni di criminali, non potevano in alcun modo essere trattati come legittimi destinatari di ordini eventualmente emanati da organi dello Stato, e non potevano perciò neppure per questa via essere coperti nel loro operato dall'esimente dell'adempimento di un dovere. Analogamente hanno deciso le giurisprudenze francese e anglo-americana, che hanno ricondotto l'attività di reparti come l'E.K., rispettivamente, sotto i reati di « association de malfaiteurs » (art. 265 c.p.) e di « conspiracy » (confrontare Meyrowitz, op. cit. p. 419 ss.).

La logica di quest'ultimo orientamento è evidente: si sarebbe altrimenti affermato il principio — assurdo in ogni tipo di ordinamento — che un organo dello Stato può legittimamente delegare a un'associazione per delinquere (per usare il linguaggio del no-

stro codice) il compito di dare esecuzione a ordini di competenza di altri organi dello Stato. Il che comporterebbe — per fare un esempio adattato alla realtà italiana — che un organo del nostro Stato potrebbe, poniamo, legittimamente ordinare, in modo vincolante, alla mafia, alla n'drangheta, a un'anonima sequestri o a un'anonima omicidi di custodire dei detenuti o, in tempo di guerra, di eseguire condanne capitali.

Una simile mostruosità giuridica non ha bisogno, crediamo, di ulteriori confutazioni.

Ecco perchè si può segnalare solo come un'aberrante stravaganza l'affermazione del G.I. secondo cui tra le « attività » svolte dall'E.K. « in esclusiva » vi era quella di dare « esecuzione alle condanne capitali emerse da autorità giudiziarie » e « in genere a ordini di soppressione emanati da autorità di polizia » (p. 25).

Se con una simile affermazione il G.I. intendeva porre le basi della successiva tesi secondo cui i membri dell'E.K. hanno compiuto la loro attività da « specialisti del massacro » nell'adempimento di un dovere legittimo e insindacabile, è evidente che si è trattato di un grossolano abbaglio giuridico: i membri di quell'associazione per delinquere erano « solo » — per dirlo ancora con le parole del G.I. — una banda di razziatori, degna del plotone di esecuzione anche nel regime del loro ordinamento giuridico » (p. 114), ed era ed è perciò insensato e manifestamente contraddittorio considerarli legittimamente competenti ed eseguire (ipotetici e, come si vedrà, inesistenti) ordini di esecuzione di condanne capitali, da chiunque emessi.

3) Come se non bastasse, il G.I. ha invocato l'adempimento di ordini insindacabili pur essendo manifestamente insussistente ogni altro possibile requisito di quella esimente: non solo infatti — come si è visto sinora — i membri dell'E.K. non potevano in alcun modo essere considerati destinatari di ordini di esecuzioni di condanne capitali, ma nel processo emerge altresì che le innumerevoli bestiali soppressioni di uomini da loro consumate non furono in alcun modo precedute da condanne capitali di sorta — preannunciate da chicchessia, anche con il più sbrigativo sommario dei procedimenti — o, se vi furono condanne capitali, furono però decisioni illegittime, e quindi non vincolanti, perchè adottate da organi incompetenti.

Su questo punto, la posizione assunta dal G.I. è di una incredibile contraddittorietà:

— da un lato scrive che l'attività dell'E.K. consisteva, tra l'altro, nell'« esecuzione delle condanne capitali emesse da autorità giudiziarie diverse dall'organo speciale creato dal Supremo Commissariato per i fatti di attentato più grave all'interesse militare e politico dell'autorità occupante e diverse dai tribunali militari o Corti marziali » (p. 25);

— dall'altro lato, quando poi si tratta di andare alla ricerca della benchè minima traccia di condanne capitali pronunciate da un qualsivoglia organo legittimamente competente ad emanarle, il G.I. è costretto a registrare

(segue)

la prova dell'insussistenza di condanne capitali, da chiunque pronunciate legittimamente.

Infatti:

a) quando il G.I. ha cercato di interrogare lavv. Paul Messiner — « referente (una specie di ministro) per la giustizia » nell'O.Z.A.K. e presidente del Sondergerichtshof, costituito per giudicare « i casi di più grave attentato alla sicurezza dell'amministrazione germanica » — ha ottenuto solo un « rifiuto »: « nessuno meglio di lui — commenta il G.I. — avrebbe potuto dare una conferma della abusività delle iniziative degli imputati » e « se non ha voluto deporre, significa che non avrebbe avuto parola alcuna per contestare » (p. 85 e 86);

b) altri però hanno parlato, come l'interprete Giovanna Makovec la quale ha detto testualmente: « Mi risulta che delle persone venivano sopprese, ma non ho mai sentito parlare di procedimenti giudiziari e tantomeno di Corti Marziali »; « Le decisioni venivano prese da ufficiali delle SS » (p. 72 vol. VII); e il G.I. commenta quest'ultima affermazione osservando che almeno « prima del novembre 1944 » doveva ritenersi « certo » che quelle ipotetiche decisioni erano prese « non legittimamente » per difetto della necessaria « potestà ». Ma va aggiunto che anche dopo quella data il G.I. non riesce a trovare la benchè minima prova dell'esistenza di quella indispensabile potestà: il potere di condannare a morte, infatti, non è un accidente che il Giudice può presumere in capo a chicchessia, fino a prova contraria!

c) dieci « dipendenti dello SD » (Calligaris Isidoro, Capponi Silvana, Zamperlo Antonia, Crisani Giovanna, Montanari Italo, Piccoli Giovanni, Divjak Carlo, Kravos Ernesto, Camus Gastone, Camauli Giovanni) « escludono — sono parole del G.I. — che abbia funzionato, almeno per il più dei casi, una corte marziale per gli inquisiti politici oppure che solo si sia sentito parlare di tale organismo » (p. 108/109); e vi è, fra costoro, chi aggiunge significativamente per esperienza diretta, relativa all'impiccagione di due gap-pisti « Escludo che costoro siano stati sottoposti ad una qualsiasi forma di procedimento marziale sia pure sommaro » (Crisani Giovanni, p. 62/VII);

d) infine Luciano Hesse — dal gennaio 1944 alla fine dell'occupazione segretario personale del dirigente del servizio IV presso la centrale SD di Trieste — con « un ruolo di alta fiducia », come nota il G.I. — ha dapprima affermato « di aver saputo di condanne a morte e di loro esecuzione solo per quanto pronunciato da Corti Marziali », lasciandosi così andare ad una affermazione che lo stesso G.I. definisce assurda essendo pacifico che mai corti marziali hanno pronunciato condanne capitali a carico di detenuti politici; ma poi, messo alle strette, « non ha saputo dire come e da chi venissero deliberate le decisioni capitali », nascondendosi così dietro una « reticenza » che per lo stesso G.I. ha questo unico ovvio significato: « Solo la coscienza dell'assoluta illegittimità della decisione di taluni ufficiali o di taluni organismi perchè gli inquisiti venissero messi a morte può averlo spinto — in rapporto alle specifiche domande sull'attività dell'Einsatzkom-

mando — a simile comportamento » (p. 107 - 108).

* * *

Tirando le somme, appare già chiaro — sulla base delle stesse parole del G.I. — che era privo di ogni fondamento giuridico coprire con l'esimente dell'adempimento di ordini insindacabili le migliaia di uccisioni di resistenti perpetrate da membri dell'E.K., perchè gli ordini relativi erano non vincolanti perchè formalmente illegittimi, non solo (come si è visto in precedenza) perchè quella « banda di razziatori » era formalmente incompetente ad eseguire ordini di esecuzione di condanne capitali, ma perchè chi era competente a pronunciare condanne capitali dei detenuti politici (le corti marziali) non irrogò mai quelle condanne (deposizioni Makovec e dei « dieci dipendenti » dell'SD), e chi invece (in ipotesi) ordinò la soppressione dei detenuti politici (gli ufficiali delle SS) non era competente ed era anzi cosciente della illegittimità delle decisioni prese (confrontare i commenti del G.I. alle deposizioni Makovec e Hesse).

* * *

Si aggiunga poi che l'esistenza stessa di condanne capitali — da chiunque pronunciate, a conclusione anche del più sbrigativo processo celebrato dal più incompetente dei giudici — è smentita dalla serie numerosissima di deposizioni rese dai superstiti, i quali hanno concordemente parlato di « esecuzioni in massa di detenuti politici » (cfr. la sentenza del G.I. a pp. 116 - 118 - 120 - 123 - 125 - 129 - 130), di « esecuzioni collettive commesse solo per criminale iniziativa degli imputati » (p. 116), « solo per sfortire il numero dei detenuti » (p. 116), « con criminale sadismo » (p. 118), « senza alcun processo » (p. 129), « a capriccio del boia » (p. 129), ecc. ecc.

Di fronte a questa mostruosa realtà — che parla solo di un metodico sterminio compiuto senza il benchè minimo simulacro di legalità formale — appare perciò ancora una volta priva di senso e destituita di ogni minimo fondamento la tesi dell'adempimento

di ordini anche solo formalmente legittimi: la verità è — per ripetere le parole del G.I. ma riferite a tutte le soppressioni compiute dai membri dell'E.K., a cominciare da quelle relative ai detenuti politici — che « non si vede come la soppressione di detenuti presso il polizei-lager di Trieste possa essere qualificata diversamente dall'omicidio comune » e, più esattamente, da una serie continuata di omicidi — pari a circa duemila persone umane barbaramente sopprese — aggravata dai motivi abietti, dall'uso di sevizie (colpi di mazza, sgozzamenti, ecc.) e di sostanze venefiche (gasazione).

II

Per porre rimedio in futuro all'erronea impostazione seguita dal G.I. nella sentenza — ordinanza di rinvio a giudizio, un « errore » che il G.I., come abbiamo rilevato agli inizi, vorrebbe perpetuare anche in futuro (cfr. a p. 15 della sentenza) — non vi è che una strada: che la corte d'Assise di Trieste — nel corso del prossimo dibattimento — accerti e infine concluda l'assurda, insensata impunità creata dalla sentenza di rinvio a giudizio, e se il P.M. non richiede, già in quella sede, la contestazione dei « reati concorrenti » risultanti dagli atti istruttori e dal dibattimento (ai sensi dell'art. 445 c.p.p.), provveda la stessa corte d'Assise al termine della discussione, ponendo in evidenza nella sentenza la esistenza di « nuovi fatti punibili risultanti dal dibattimento » — come recita l'art. 444 c.p.p. — disponendo, con ordinanza, il rinvio degli atti al P.M. perchè « proceda a norma di legge ».

Si potrà così aprire, finalmente, il capitolo delle enormi atrocità compiute dai nazisti ai danni dei detenuti politici, italiani, sloveni e croati, e si potrà anche allargare, finalmente, l'indagine in direzione di molti personaggi italiani e tedeschi, ancora in vita e che, grazie all'impostazione del G.I., sono rimasti sinora « indenni » dalla giusta punizione dei loro indicibili crimini.

A. Sabà - Direttore responsabile - Reg. Trib. di Milano n. 39, 6 febbraio 1974 - Mensile a cura dell'Associazione Nazionale ex deportati politici - Via Bagutta 12 - Milano - Stampato il 1° ottobre 1975 dalle Arti Grafiche G. Beveresco s.r.l. - Sesto San Giovanni.

